

PAGAMENTO IMU

CONDIZIONI DI SERVIZIO

Versamenti

- modalità di computo [art. 1, comma 761, della legge n. 160 del 2019]

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:

- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

- rate di versamento [art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019]

L'IMU deve essere versata in due rate.

La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Per l'anno 2020, la prima rata dell'imposta è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019 (per maggiori chiarimenti sul punto si veda la [Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020](#)).

La seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano per il versamento del saldo gli atti adottati per l'anno precedente [art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019]. Per il **solo anno 2020**, le delibere utili per il calcolo del saldo dell'IMU possono essere pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 31 gennaio 2021 [art. 1, comma 4-quinquies, del D. L. n. 125 del 2020, convertito dalla legge n. 159 del 2020]; conseguentemente, fermo restando il versamento del saldo dovuto entro il 16 dicembre 2020, l'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati al 31 gennaio 2021 e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021 (per maggiori chiarimenti sul punto si vedano [le risposte di chiarimento pubblicate in data 7 dicembre 2020](#) [art. 1, commi 4-sexies e 4-septies, del D. L. n. 125 del 2020, convertito dalla legge n. 159 del 2020]). È, inoltre, possibile effettuare il pagamento in un'unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell'anno di riferimento.

A decorrere dall'anno 2021, e in ogni caso solo dopo l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individuerà le fattispecie per le quali il comune può diversificare le aliquote (eventualmente, quindi, anche a partire da un anno d'imposta successivo al 2021), il versamento della seconda rata deve essere eseguito sulla base delle aliquote risultanti dall'apposito prospetto informatizzato, che deve essere pubblicato, entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, sul sito internet www.finanze.gov.it (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la [Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020](#)) [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019]. In caso di discordanza tra tale prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevarrà quanto stabilito nel prospetto

[art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019]. Prima dell'adozione del decreto in questione, in ogni caso, stante l'assenza del prospetto informatizzato, il versamento dovrà continuare ad essere eseguito sulla base delle aliquote risultanti dal testo della delibera.

- modalità di versamento *[art. 1, comma 765, della legge n. 160 del 2019]*

Il versamento dell'IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:

- modello F24;
- bollettino di conto corrente postale con esso compatibile.

A seguito dell'adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il versamento potrà essere effettuato anche utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (pagoPA).